COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XLIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 539
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 540
TOZZI CONDIVI 540

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

PAVAN: Modificazioni alla legge 7 luglio 1959, n. 469, concernente norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234. (2004) 540
PRESIDENTE 540, 541, 542
BERRY, *Relatore* 540, 541, 542
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 540, 542
NANNUZZI 541, 542

VINCELLI ed altri: Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di prima classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956. (2895) 542
PRESIDENTE 543, 544, 546, 547, 548, 550
BERRY, *Relatore* . . 543, 545, 546, 548, 549
NANNUZZI 544, 545, 546, 548, 549
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 547, 549
JACOMETTI. 545, 546, 547
BERLINGUER 547
CARCATERRA 548, 549, 550

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

TURNATURI: Modifica all'art. 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (3448);

PAG.

Senatori GOMBI ed altri: Istituzione di posti in soprannumero di geometra capo, di geometra principale e di primo geometra nel ruolo organico dei geometri del Genio civile. (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*). (2054) 550
PRESIDENTE 550, 551
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 550
TURNATURI 550, 551
NANNUZZI 550, 551
BOZZI 551

Votazione segreta:

PRESIDENTE 551

La seduta comincia alle 9,35.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Desidero rivolgere un saluto al senatore Giraudo, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, che inizia, con la seduta di oggi, il suo lavoro in seno alla nostra Commissione. Noi lo ricordiamo quando, nella scorsa legislatura, qui alla Camera, in questa stessa Commissione, ebbe a svolgere un'attiva opera di legislatore; gli rivolgiamo l'augurio che nella sua nuova attività di Go-

verno possa ottenere risultati fecondi, in un settore tanto delicato.

Credo doveroso far seguire a questo saluto un altro, rivolto all'onorevole Tozzi Condivi che ha ripreso il suo posto fra noi quale membro della Commissione, dopo aver fatto molto, ottimo lavoro trovandosi al posto dove oggi siede l'onorevole Giraudo.

Speriamo, che da questi avvicendamenti scaturiscano risultati sempre migliori!

Comunico che partecipa ai lavori della Commissione, per la seduta di oggi senza voto deliberativo, l'onorevole Turnaturi, proponente di proposta di legge all'ordine del giorno.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Desidero ringraziarla, signor Presidente, per questo saluto augurale e ricambiarlo nei confronti di tutti gli onorevoli colleghi, illustri colleghi, membri di questa illustre Commissione della Camera, e particolarmente verso il Presidente di essa, non soltanto nella sua qualità di Presidente, ma quale predecessore dell'onorevole Tozzi Condivi e, quindi, mio, come Sottosegretario di Stato per la riforma dell'amministrazione alla cui opera noi pensiamo di ricollegarci, perché egli – si può ben dire – è stato l'iniziatore di tutta quella vasta attività che certamente avrebbe potuto avere maggiori risultati ove non avesse incontrato remore e difficoltà da tutti noi sempre deprecate. Resta comunque il suo lavoro una pietra fondamentale su cui noi pensiamo, e speriamo – non vorrei illudermi! – di poter costruire o almeno sviluppare l'opera iniziata, appunto, dall'onorevole Lucifredi e proseguita dal suo successore e comune amico carissimo, onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI. Ringrazio commosso il Presidente e l'onorevole Sottosegretario Giraudo: a tutti i migliori e più fervidi auguri!

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pavan: Modificazioni alla legge 7 luglio 1959, n. 469, concernente norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234 (2004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pavan: « Modificazioni alla legge 7 luglio 1959, n. 469, concernente norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è questa una proposta di legge che abbiamo già esaminato in via generale, in sede referente e della quale, in data 17 gennaio 1962 abbiamo chiesto ed ottenuto il passaggio in sede legislativa.

Ricordo che già, durante l'esame di essa in sede referente, si era prospettata l'opportunità di introdurre nel testo della proposta di legge qualche modificazione.

Il Relatore, onorevole Berry, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERRY, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come molto opportunamente ha testé ricordato l'onorevole Presidente, avemmo occasione di esaminare diffusamente questa proposta di legge, ritenendo, conclusivamente, che essa meritasse il nostro favore. Pertanto, brevemente, io voglio soltanto riassumere le argomentazioni che svolsi in quella sede e l'orientamento di tutti, dicendo che l'incentivo alla formulazione e quindi alla presentazione di essa da parte dell'onorevole proponente, è stato determinato dall'approvazione di norme concernenti il riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero, e con legge 19 ottobre 1959, n. 928, e con successiva, analoga legge, concernente le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale delle amministrazioni dello Stato, del 22 ottobre 1961, n. 1143.

Siccome in precedenza, il Parlamento aveva approvato una legge con la quale si concedevano dei benefici di carriera e si consentivano promozioni in soprannumero al personale delle carriere speciali – legge 7 luglio 1959, n. 469 – dando una particolare disciplina per quanto attiene all'assorbimento dei posti in soprannumero, è sembrato opportuno al proponente, e successivamente alla nostra Commissione, esaminando il progetto in sede referente, studiare la possibilità di armonizzare la disciplina dell'assorbimento disposto con detta legge n. 469 con le norme che il Parlamento ha dettate successivamente con le legge n. 928 del 1959 e n. 1143 del 1961.

Per queste ragioni, concludo esprimendomi in senso pienamente favorevole alla proposta di legge, riservandomi di proporre, in sede di esame dell'unico articolo, un emendamento diretto ad aggiungere un articolo al testo del proponente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è d'accordo con le conclusioni cui è pervenuto il relatore onorevole Berry e ritiene opportuno che anche alle carriere spe-

ciali venga esteso il trattamento previsto per le altre carriere dell'Amministrazione dello Stato. Noi avevamo negli altri casi in virtù e per il fatto della creazione di posti in soprannumero il vincolo, nella carriera iniziale, dei posti disponibili che impediva, concretamente, la progressione e non invece nei posti intermedi; in questo caso della carriera speciale noi avevamo una disposizione che stabiliva che i posti di vicedirettore dovessero essere vacanti allo scopo di poter riassorbire il soprannumero che era stato predisposto. Ora noi con la proposta di legge Pavan, distingùiamo i posti ordinari da quelli in soprannumero, i quali vengono assorbiti via via, per il fatto che i titolari di questi posti o vengono promossi, oppure lasciano la loro attività. Si viene quindi a liberare questo inceppo, per cui non poteva un segretario divenire vicedirettore, se non quando fossero stati esauriti tutti i posti in soprannumero. La carriera invece, per quanto riguarda le posizioni intermedie, continua normalmente, lasciando l'assorbimento dei posti in soprannumero, come fatto a sé stante.

Noi siamo perfettamente d'accordo, e ci pare giusto che nelle carriere speciali si ponessero questi rimedi, per fronteggiare delle situazioni che non erano state previste.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli; faccio notare che intenzionalmente ho detto « articoli », in quanto il relatore ha parlato di un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo. Desidererei sapere se l'articolo 1 sarebbe mantenuto nell'attuale formulazione, o, se invece, sarebbe opportuno introdurre emendamenti ad esso: dico questo, perché ricordo che durante l'esame della proposta in sede referente, si ritenne opportuno far sì che si menzionasse per la successiva interpretazione di questo comma, la disposizione di cui all'articolo 20 della legge 12 ottobre 1961, n. 1143.

BERRY, *Relatore*. Io ritengo che le perplessità sorte durante l'esame della proposta in sede referente e che ci suggerirono di richiamare la norma di carattere generale per cui i posti in soprannumero, risultati dalla legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono assorbiti dagli aumenti di organici stabiliti da successive leggi di cui all'articolo 20 della legge n. 1143 del 1961, sotto un certo aspetto, potrebbero sembrare superabili. Ritengo anzi pericoloso il richiamo a detta disposizione, e per questa ragione: nel caso cioè che noi non richiamassimo in ogni circostanza analoga l'articolo 20 di questa legge, non vorrei che chi deve interpretare le eventuali leggi future deducesse che, dato che il legislatore non lo ha fatto sempre, il riassorbimento deve farsi in ogni caso e quindi la citata norma di carattere generale debba ritenersi superata, o comunque, non sempre applicabile.

Io ritengo che l'esigenza ricordata dal Presidente possa essere sodisfatta, dichiarando da parte di tutti noi che la Commissione è del parere che l'articolo 20 della citata legge è senz'altro applicabile.

NANNUZZI. Io non so se sia sufficiente che risulti dai resoconti questa interpretazione, perché noi abbiamo di fronte alla nostra Commissione, o per il parere o in competenza primaria, l'esame dei disegni di legge sul riordinamento degli organici degli uffici del tesoro e delle finanze, provvedimenti che prevedono un aumento degli organici; ora se noi non richiamassimo sempre ed esplicitamente la norma di carattere generale di cui alla legge del 1961 citata, non sarebbe possibile una interpretazione per cui l'aumento degli organici non comporti il riassorbimento dei posti in soprannumero? Questo è il pericolo: che cioè la interpretazione che ne potrà essere data sia più estensiva che non restrittiva e ciò perché qui, all'articolo 1, si prevede, e non so come potrà essere formulato altrimenti, che « A decorrere dal 1° gennaio 1960 i posti in soprannumero, risultanti dall'applicazione della presente legge, saranno riassorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano ». Quindi con l'applicazione di quella legge cui si riferisce questo articolo, i posti devono essere riassorbiti solo con la cessazione dal servizio e non in altro modo; e se contemporaneamente vi è l'aumento degli organici, si applicherà la norma generale o no?

BERRY, *Relatore*. Io ritengo che in questa circostanza sia opportuno ricordare la distinzione delle due fasi della nostra attività legislativa. La prima in cui regoliamo il riassorbimento dei posti in soprannumero già affrontato e risolto con altra legge, mentre, in realtà, in questa circostanza, non facciamo altro che sostituire l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469, con una diversa formulazione che consente di adeguare la disciplina del riassorbimento, come molto più ampiamente ha rilevato il rappresentante del Governo, di modo che quello delle carriere speciali risulti identico a quello prescritto per le carriere, direi « normali » dei dipendenti statali.

L'altra fase della nostra attività legislativa è richiamare in quella sede (aumento degli organici) l'opportunità o meno di inserirvi

un richiamo all'articolo 20 della legge del 1961, n. 1143, che costituisce per noi un punto fermo. Qui non aumentiamo i posti in soprannumero perché nelle carriere speciali e per particolari categorie di impiegati, ciò è disciplinato da tutto quel complesso di norme contenute nella legge n. 469 del 1959. Quindi, non conferendo nuovi posti in soprannumero, non turbiamo la disciplina vigente se non per quanto riguarda il riassorbimento dei posti in soprannumero stessi; il momento dell'inquadramento è fase, cioè, diversa. Certo però che in sede di esame degli organici tali posti in soprannumero bisognerà riassorbirli. Non sono comunque decisamente contrario ad inserire questa precisazione al fine che, in sede di ampliamento degli organici si tenga conto della necessità di fare rientrare i posti in soprannumero nelle dotazioni organiche dei ruoli.

NANNUZZI. Nelle altre leggi da noi precedentemente approvate, abbiamo fatto nei singoli casi esplicito riferimento alle norme generali del riassorbimento, oppure consideravamo applicabile la norma, senza farvi esplicito riferimento ?

BERRY, *Relatore*. Non è che abbiamo fatto un richiamo esplicito, ma abbiamo operato in senso diverso quando abbiamo legiferato sulla revisione delle piante organiche del Ministero della pubblica istruzione ponendo così un eccezione a questa norma, che come tutte le eccezioni non ha che riconfermato il principio.

PRESIDENTE. Due osservazioni vorrei fare. La prima è che, certamente, data la formulazione di questo articolo unico, per cui l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469, dovrà essere sostituito, non è assolutamente possibile, nel successivo testo virgolettato, che si riferisce alla legge del 1959, inserire una espressione come quella « salvo l'applicazione dell'articolo 20 della legge del 1961, n. 1143 », che è posteriore nel tempo rispetto alla legge, appunto, del 1959 ! Questo non è tecnicamente possibile. Nulla impedisce però che all'articolo unico così com'è formulato nella proposta di legge, si aggiungeva un secondo comma in cui si stabilisca che è fatta salva l'applicazione della disposizione dell'articolo 20 della legge del 1961. Cosa che può essere forse superflua, come ritiene l'onorevole Berry e probabilmente a ragione, ma che peraltro, può essere opportuno e può, forse, agevolare il compito a chi deve applicare la legge.

Dico questo sulla base dell'impressione, un po' triste, che ho riportato la settimana scorsa, pervenendomi la notizia di certo quesito rivolto dal Ministero della pubblica istruzione al Consiglio di Stato in merito alla legge sull'ordinamento degli organici del personale di detto Ministero, e per cui è mia precisa convinzione che proprio su questo punto del riassorbimento e il Ministero e il Consiglio di Stato interpretino la norma che noi abbiamo tanto faticosamente varata, in una maniera del tutto diversa da quella che era la nostra intenzione !

Ad evitare che si riproducano altre situazioni di questo genere, credo che abbondare nella chiarezza non sia un male.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Sono d'accordo. Penso anch'io che, pur essendo in sede di stretta interpretazione, superfluo, non sia male aggiungere il comma suggerito dal Presidente, per modo che si sappia che i posti in soprannumero che dovessero crearsi successivamente, dovranno essere assorbiti dall'aumento degli organici.

PRESIDENTE. Si tratta allora adesso di porre ai voti anzitutto l'articolo unico del testo del proponente e di cui do lettura:

« L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1959, n. 459, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1960, i posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge saranno riassorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano o con la loro nomina alla qualifica superiore ».

BERRY, *Relatore*. Un emendamento formale ! All'ultima parte dove si parla di « nomina » alla qualifica superiore: questo termine è mutuato letteralmente dalla legge n. 928 del 1959; ma, qui si tratta non già di nomina ma di promozione !

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo allora in votazione l'articolo unico nel testo originario, di cui ho dato poc'anzi lettura, con la sostituzione della parola « promozione » alla parola nomina », come proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo di cui do lettura:

« È fatta salva, comunque, l'applicazione dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'emendamento proposto dall'onorevole relatore diretto ad introdurre un articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

« Le promozioni conferite nel limite dei posti disponibili ai sensi del precedente articolo 1, decorrono dalla data del relativo provvedimento ministeriale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vincelli ed altri: Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di prima classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 (2895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vincelli, Tantalo, Agosta, Merenda, Marotta Michele: « Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di prima classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 ».

Anche questa è una proposta di legge che abbiamo avuto parecchie volte all'ordine del giorno in sede referente e di cui, nella seduta del 17 gennaio ultimo scorso, abbiamo chiesto il passaggio in sede legislativa, passaggio che è stato consentito dall'onorevole Presidente della Camera.

Il Relatore, onorevole Berry, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERRY, *Relatore*. La proposta di legge che viene attualmente al nostro esame in sede legislativa, mira ad estendere nel tempo la portata dell'articolo 368 delle norme transitorie del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Secondo il disposto dell'articolo 368, relativo alla promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di prima classe, gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di consigliere di prima classe, o che a tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dall'articolo 361 dello stesso testo unico e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 - gli esami cosiddetti speciali - possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante scrutinio per merito comparativo.

Viceversa, secondo la disciplina vigente, alla promozione alla qualifica di direttore di sezione, cui è annesso il coefficiente 402, si perviene mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità; esclusa, comunque, la possibilità di promozione per merito comparativo.

Si è creato, quindi, in pratica, una specie di spartiacque, tra coloro che sono entrati in carriera prima del 1° luglio 1956 e coloro che sono entrati in carriera posteriormente a tale data, senza tener conto del fatto che molti di questi ultimi impiegati statali sono entrati sì in carriera dopo il 1° luglio 1956, ma in base a concorsi banditi molto tempo prima; addirittura sin dal 1953, stando ai dati in mio possesso. La conseguenza è stata che alcuni di questi funzionari non sostengono alcun esame per la promozione a direttore di sezione, essendo essi promuovibili attraverso scrutinio per merito comparativo, altri, invece, e non per colpa propria, ma solo perché hanno avuto la sorte di incappare nelle pastoie delle solite lungaggini nell'espletamento dei concorsi, devono maturare i nove anni o gli undici anni di carriera prescritti dal vigente ordinamento, per poter partecipare al concorso per merito distinto o all'esame di idoneità, per la promozione a direttore di sezione.

Ora, come già abbiamo avuto occasione di osservare in sede referente, la necessità di creare particolari norme a questo riguardo, non sarebbe stata ugualmente riscontrabile, dovendosi ritenere che anche in questa circostanza vale il principio generale per cui i rapporti giuridici pendenti vengono regolati dal cosiddetto diritto sopravveniente, lo *ius superveniens;* senza tener conto tuttavia del fatto che le premesse, i presupposti di tale rapporto, in questo caso, sono stati posti in essere anteriormente alla nuova norma. Senonché, considerandosi i provvedimenti di cui abbiamo teste parlato nell'esaminare la precedente proposta di legge n. 2004, ed in modo particolare la legge n. 928 del 1959, riguardante « Modifiche e norme sull'avanzamento degli impiegati civili delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato », appare evidente come, su un piano puramente equitativo, esista una grave sperequazione che il legislatore non potrebbe ignorare, in quanto con il citato provvedimento il Parlamento estese la portata della norma transitoria, quella dell'articolo 368 del testo unico

10 gennaio 1957, n. 3, attraverso l'articolo 6 della legge n. 928, consentendo anche a coloro che non rientravano tra i destinatari della norma di cui all'articolo 368 del testo unico, la possibilità di conseguire la qualifica di direttore di sezione prescindendo dal superamento del concorso per merito distinto o dall'esame di idoneità.

Il che ha determinato una notevole sperequazione non soltanto sul piano dell'aspettativa ma anche su quello che potrebbe qualificarsi come diritto sostanziale anche se affievolito. E ciò perché si sono detratti dei posti che si sarebbero dovuti destinare a coloro che avessero superato il concorso di merito distinto o l'esame di idoneità, conferendoli viceversa ai destinatari della norma contenuta nell'articolo 6 della legge n. 928. In conseguenza di questo fatto è stato ritenuto opportuno da diversi colleghi di proporre il progetto in discussione con cui si tende a dilatare nel tempo l'applicabilità dell'articolo 368, consentendo così ai consiglieri di prima classe o qualifiche equiparate, che sono stati immessi in carriera in base a concorso bandito anteriormente alla data del 1° luglio 1956, di poter partecipare allo scrutinio di merito comparativo, per la promozione a direttore di sezione.

Tutto ciò considerato, e dato che il provvedimento non lede il principio generale, per cui si può accedere a questa qualifica in base all'articolo 164, ma anzi lo conferma ponendo un'eccezione e cioè dilatando nel tempo la portata dell'articolo 368, esprimo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Già abbiamo esaminato in sede referente la questione prospettata da questa proposta di legge, e, se ben ricordo, la Commissione si orientò in senso favorevole chiedendo anche, per accelerare l'*iter* di questa proposta di legge, che essa venisse deferita in sede legislativa. Quindi io confermo, per quanto ci riguarda, la nostra adesione, anche se già nel passato abbiamo fatto osservare che queste continue eccezioni alla regola generale hanno creato e creano situazioni di disparità con conseguenze negative che poi volta a volta devono essere sanate con nuovi provvedimenti.

E proprio tenendo conto di questa conseguenza, io vorrei fare osservare ai colleghi, e soprattutto al relatore, al quale forse è sfuggita, la conseguenza che già abbiamo lamentato in diverse altre occasioni, e che egli stesso ha ricordato come effetto dell'applicazione della legge n. 928; con tale legge infatti, assegnando posti per merito comparativo, si estese senza dubbio l'area dei posti da assegnare con tale criterio ma si restrinse l'area dei posti da attribuire attraverso l'esame di idoneità. Ora la conseguenza immediata di questa disposizione che stiamo per approvare, sarà, se l'approveremo, quella di restringere ulteriormente l'area dei posti da destinare ai vincitori dell'esame di idoneità a coloro che ne maturano il diritto, in quanto i posti da assegnare per merito comparativo, per merito distinto o per esame sono proporzionali al numero dei concorrenti, e cioè di tutti coloro che ne hanno diritto, come si evince dall'articolo 368, ultimo comma, che è del seguente tenore: « le promozioni a direttore di sezione, da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo, sono conferite entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma, lettera *a*), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di prima, seconda e terza classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto 9 anni di effettivo servizio nella carriera ». Quindi il risultato sarà che i posti da destinare all'esame saranno in proporzione al numero dei posti che resteranno disponibili dopo l'assegnazione dei posti da conferirsi per merito comparativo, a coloro che ne hanno diritto in base alla norma di legge che ho letto. Che si restringa l'area di coloro da promuovere per esame è inevitabile: più aumenta il numero di coloro che hanno diritto a partecipare allo scrutinio per merito comparativo, minore diventa il numero di posti da assegnare per esame speciale. Quindi noi restringiamo il numero dei posti da mettere a disposizione di coloro che vogliono partecipare ad un esame, mentre lo allarghiamo per coloro che devono essere promossi per merito comparativo.

Questa conseguenza non si può non tenerla presente perché altrimenti creeremmo un'ingiustizia che ci condurrà in un prossimo futuro a prendere in esame un altro progetto di legge per favorire in altro modo coloro che da questa disposizione sono danneggiati.

Ora le soluzioni possono essere due, o estendiamo il diritto alla promozione per merito comparativo a tutti coloro che maturano in 9 anni l'anzianità e quindi partecipano insieme con gli altri alla valutazione

per il conferimento dei suddetti posti, o poniamo in essere una norma che salvaguardi il diritto di coloro che attualmente hanno maturato l'anzianità per la promozione a direttore di sezione attraverso l'esame, in base alle norme vigenti.

BERRY, *Relatore*. Le osservazioni del collega Nannuzzi sono molto suggestive ma ritengo che siano prive di fondamento. L'articolo 368, infatti, è ormai una norma perenta, né ha più possibilità di essere invocata da chicchessia salvo da coloro che sono inquadrati alla data del 1° luglio 1956. In questo senso la ripartizione dei posti tra i due tipi non ha ragione d'essere; allo stesso si perviene sulla base della disciplina ordinaria e non transitoria, in quanto si accede alla qualifica di direttore di sezione in base all'articolo 164 che prevede che un certo numero di posti sia conferito ma solo mediante esami di idoneità. La distinzione che noi qui ritroviamo nell'articolo 368 di norme transitorie riguarda solo quelli immessi in carriera anteriormente alla data del 1° luglio 1956, e quindi questa norma è applicabile soltanto nei confronti di costoro.

NANNUZZI. Ma questi che posti occupano per essere scrutinati?

BERRY, *Relatore*. Consiglieri di prima, di seconda o di terza classe. L'unica perplessità che può sorgere è che si viene a ridurre il numero dei posti che sono conferibili in base a norme di carattere permanente invece che a norme di carattere transitorio. Si tratta di esaminare i motivi di giustizia e di opportunità che possono sorgere trattandosi di estendere nel tempo la applicabilità di queste norme. Certo la questione sorge in questa prospettiva.

NANNUZZI. Io proponevo che questa norma fosse estesa oggi a coloro che si trovano in quella condizione o attualmente hanno il diritto a partecipare – perché hanno maturato l'anzianità – allo scrutinio per merito comparativo.

BERRY, *Relatore*. È uno spartiacque, ripeto.

NANNUZZI. Sotto questo profilo, come dicevo prima, si tratta di esaminare la cosa non più sul piano stretto del diritto, ma della opportunità e della equità. Vedere, insomma, se sia opportuno!

BERRY, *Relatore*. In sostanza, la proposta, non formale, del collega onorevole Nannuzzi sarebbe compendiata in questo emendamento diretto ad inserire un comma aggiuntivo con il quale disporre che il contenuto della norma proposta dal deputato Vincelli, con il provvedimento in esame, si applica in favore degli impiegati pervenuti alla carriera direttiva a seguito di concorsi banditi dopo il 1° luglio 1956, i quali in virtù del disposto del quarto comma dell'articolo 164 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, hanno diritto a partecipare agli esami per la promozione a direttore di sezione contemporaneamente o prima di impiegati dello stesso ruolo che beneficiano delle norme di cui al comma precedente.

NANNUZZI. Diciamo coloro che « contemporaneamente o prima », e quindi è limitato nel numero e nel tempo!

BERRY, *Relatore*. La mia perplessità è questa: se restiamo più o meno nella sfera della proposta di legge Vincelli che attualmente stiamo esaminando, abbiamo un dato certo cui ci possiamo attestare, e quindi coloro che sono entrati in carriera prima del 1° luglio 1956, o dopo il 1° luglio 1956, ma sempre in base a concorso bandito anteriormente a tale data, cioè nel 1953, 1954, 1955, possano esser promossi mediante esame per merito comparativo. Viceversa, con la proposta Nannuzzi, trascuriamo la data del 1° luglio 1956 e perveniamo nel *mare magnum* di tutte le richieste più o meno fondate che non mancherebbero e che sconvolgerebbero la disciplina del testo unico senza giustificazione.

Se ci ancoriamo al dato del concorso bandito prima del 1956 per costoro, conserva efficacia nel tempo, sia pure in via transitoria, la norma finale del testo unico; non così se superiamo il dato obiettivo cui facevo riferimento. Se, invece, aderiamo alla tesi del collega Nannuzzi, la cui proposta anche se non formale, si riferisce ai consiglieri di prima classe che sono attualmente in questa qualifica, o che vi perverranno successivamente, noi renderemo efficace, chi sa fino a quando, una norma di carattere transitorio.

COLLESELLI. Domando se anche coloro che si trovano, nel ruolo transitorio, nella stessa posizione giuridica ed economica, vengono a beneficiare di queste nuove disposizioni.

BERRY, *Relatore*. Il personale di ruolo aggiunto merita tutta la nostra considerazione, ma qui, non è in questione!

NANNUZZI. Questo provvedimento si riferisce solo a coloro che hanno superato con onore il concorso, per lo meno, di ammissione.

JACOMETTI. Sono molti costoro?

BERRY, *Relatore*. Non avendo superato l'esame, dovrebbero sobbarcarsi, secondo la disciplina vigente, all'esame di idoneità.

JACOMETTI. Desidererei sapere dall'onorevole Relatore se questi funzionari interessati alla proposta di legge com'è formulata, sono molti.

PRESIDENTE. Sollecitazioni ce ne sono molte, indubbiamente.

BERRY, *Relatore*. Debbo dire che il problema è vivamente sentito dagli interessati, che però non sono molto numerosi.

Comunque, è un fatto che interessa la nostra Commissione, questo, non tanto per ragioni politiche quanto proprio per la sua peculiare competenza. Ma, vorrei sottolineare che in effetti, gravissime sperequazioni si sono determinate, nel senso che si è detto prima, dalla portata dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928. Ci si lamenta soprattutto del fatto che la portata della n. 928 sia stata estesa notevolmente in conseguenza di quella inopportuna disposizione contenuta nella legge n. 119, concernente il riordinamento delle piante organiche del Ministero delle poste e telecomunicazioni, in base alla quale, per la prima volta nella nostra attività legislativa, la carriera di consigliere di prima classe è consentita anche per coloro che, in linea normale, non avrebbero potuto beneficiare della norma dell'articolo 6, e quindi, consentendosi una retrodatazione, hanno avuto possibilità di accedere alla qualifica di direttore di sezione sulla base del concorso per merito comparativo anziché dell'esame !

NANNUZZI. Per questo io dico: c'è da salvaguardare il diritto di coloro che in ruolo si trovano davanti agli altri e che verrebbero scavalcati per effetto di questa norma. Quindi, noi dobbiamo sì tener conto dell'anzianità, ma altresì del diritto di chi ha sostenuto e superato un esame e si vede bloccare la carriera ed altri avanzare al posto suo. Cerchiamo dunque di salvare il diritto di coloro che attualmente si trovano in questa situazione, se ciò è possibile. A me sembra sia possibile, perché si tratta di tener conto di esigenza immediata.

PRESIDENTE. Prima di sentire il punto di vista del Sottosegretario di Stato, chiedo all'onorevole Relatore se ritiene che, giunti a questo punto della discussione, si possa procedere oltre nell'esame della proposta di legge, ovvero i dubbi insorti siano tali da consigliare un'eventuale rimeditazione.

BERRY, *Relatore*. Mi ero formato il convincimento dell'opportunità di approvare queste norme aventi una portata di carattere equitativo ! Per quanto si riferisce ai dubbi che sono stati sollevati dal collega onorevole Nannuzzi, vorrei ripetere ancora che, mentre da una parte, con l'attuale formulazione della proposta di legge, con poche modifiche di pura forma, avremmo in ogni caso un ancoraggio alla data del 1° luglio 1956, dall'altra, con la proposta, anche se non formale, del collega Nannuzzi, perché diretta a far sì che possano beneficiare della disposizione che stiamo esaminando anche coloro che perverranno successivamente alla qualifica di consigliere di prima classe, veramente noi trascineremmo nel tempo norme transitorie riguardanti non soltanto obiettivamente coloro che si sono venuti a trovare nella situazione qui delineata, ma altresì coloro i quali, per effetto di concorsi banditi dopo il luglio 1956, vengano a trovarsi attualmente, e così in futuro, ad avere la anzianità sufficiente !

NANNUZZI. Si parla di concorsi indetti prima del primo luglio 1956 ma tenuti successivamente e la decorrenza è stata poi calcolata da quando è stato fatto il concorso, e quindi a questo momento bisogna aver riguardo ai fini della maturazione del diritto.

BERRY, *Relatore*. Non hanno i 9 anni relativamente alla data in cui sono stati immessi in ruolo, ma molti di questi provengono da carriere inferiori e quindi hanno avuto il cumulo dell'anzianità con il servizio prestato nelle carriere inferiori.

NANNUZZI. Anche con un'altra legge è stato dato un riconoscimento a coloro che provengono dal soppresso gruppo *B*.

BERRY, *Relatore*. Non abbiamo mai fatto alcuna deroga alle norme di carattere generale.

NANNUZZI. Il problema comunque esiste.

BERRY, *Relatore*. Io non sono contrario ad un rinvio che potrebbe consentirmi di rimeditare, sebbene sia sicuro dell'opportunità di non estendere la portata del provvedimento.

PRESIDENTE. Debbo ritenere che ci sia una proposta di rinvio da parte dell'onorevole Berry ?

NANNUZZI. Io non vorrei con la mia proposta di emendamenti, che, ripeto, non è formale ancora, impedire che la Commissione possa procedere, ma desidererei almeno sapere qual è il punto di vista del rappresentante del Governo.

BERRY, *Relatore*. Il numero dei destinatari delle norme è notevolmente limitato e si tratta per lo più di persone già avanti negli anni, alcuni dei quali già da tempo svolgono le funzioni proprie del direttore di sezione.

NANNUZZI. Non vorrei con la mia proposta ritardare l'approvazione della legge, ma mi sembra che la questione che io ho sollevato sia stata da parte dei colleghi, in certa

misura, valutata positivamente con il riconoscimento che esiste il problema, anche se in tale momento non sembra siano completamente orientati: si reca infatti un danno a certi impiegati che hanno maturato o maturano in questo periodo un certo diritto. Con la norma che stiamo esaminando, favorendo talune categorie di impiegati, rechiamo, sia pure indirettamente, un danno ad altre categorie che si trovano ad avere notevolmente ridotta l'area dei posti da conferirsi per esame. L'onorevole Sottosegretario potrebbe dirci qualcosa in merito a problemi di questo genere che sorgono, per sapere almeno, una volta approvata una norma di legge che fa sorgere dei problemi per il futuro, quale sia l'orientamento del Governo.

PRESIDENTE. Non credo che il Sottosegretario possa esprimere degli orientamenti di questo genere, dato che da poco è stato insediato in tale carica.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Io sarei d'accordo con la proposta di meditarci un po' sopra. Le osservazioni dell'onorevole Nannuzzi ci hanno fatto cadere in una contraddizione, in quanto noi con questa norma vorremmo in un certo senso, sanare una situazione. Si è parlato di spartiacque rappresentato dall'ottobre del 1952, previsto in una legge che disponeva l'esame speciale fatto attraverso colloquio, e di spartiacque naturale che è quello del 1° luglio 1956; si tratta quindi di estendere i beneficî a tutti i funzionari che si sono trovati in quella particolare situazione. Ora se noi oggi – per rendere giustizia a questi funzionari esclusi dai beneficî previsti dall'articolo 368, rendere giustizia riportandoli sotto la disciplina della legge di allora – facciamo un'infrazione alle norme attualmente in vigore che non prevedono il passaggio a direttore di sezione se non attraverso concorso, noi evidentemente cadiamo in contraddizione perché per sanare una situazione iniqua noi ne creiamo un'altra: la saniamo rispettando le leggi di allora, la creiamo violando le leggi di ora.

Cadiamo quindi in una contraddizione di cui non possiamo non tener conto. Penso comunque che di fatto riguardi un numero molto limitato di funzionari anche perché reazioni di carattere particolare a questa legge non ce ne sono state.

NANNUZZI. Salvo, evidentemente, le lamentele che sono pervenute a me!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Comunque i funzionari interessati a questo provvedimento non dovrebbero essere molto numerosi, ed è stato osservato molto opportunamente che questi funzionari non hanno ancora raggiunto i 9 anni di anzianità (parlo di quelli del 1956), mentre per gli altri si richiedono 11 anni; e poiché non possiamo pensare che con la giustizia umana si possano risolvere in modo perfetto le cose e dato che sia necessario dare un taglio netto tra passato, presente e futuro, con il che ci si riferisce allo spartiacque fondamentale rappresentato dal 1° luglio 1956, ritengo che non ci si debba preoccupare eccessivamente delle conseguenze che in fase di transitorietà sempre incontriamo.

Quindi io sarei favorevole all'approvazione della proposta di legge Vincelli così come è formulata, ma se la Commissione ritiene opportuno rimeditarne la portata, io da parte mia, non posso che assicurarvi di interessarmi al problema per vedere se sarà possibile trovare una qualche formula che ci consenta di considerare le situazioni e gli effetti di cui si preoccupa l'onorevole Nannuzzi.

JACOMETTI. Sulla base della proposta Nannuzzi, se c'è un impegno del Governo, mi sembra si possa procedere oltre: evidentemente c'è stata un'ingiustizia e questa deve essere sanata però se questa dovesse procurarne un'altra non so quanto sarebbe opportuno legiferare in tal senso.

BERLINGUER. Noi potremmo pregare il rappresentante del Governo di tener conto di queste osservazioni per un'eventuale presentazione di un disegno di legge che prenda in considerazione coloro che sarebbero danneggiati da quella attuale.

PRESIDENTE. Non partiamo dal punto di vista di fare una legge che possa danneggiare qualcuno con l'intenzione di farne poi un'altra che renda giustizia agli eventuali danneggiati. Non è possibile procedere in questo modo; è un'impostazione, questa, che non può essere assolutamente accolta dalla nostra Commissione, onorevole Berlinguer!

BERLINGUER. Se il collega Nannuzzi non insiste nella sua posizione noi potremmo oggi approvare questa legge e domani ricorrere ad un'iniziativa di carattere anche parlamentare.

NANNUZZI. Io sono, non dico completamente sodisfatto, ma mi sembra di aver raggiunto, anche se parzialmente, lo scopo di sollevare davanti alla Commissione ed al rappresentante del Governo il problema che sorge dall'approvazione e applicazione di questo progetto di legge. L'onorevole Sottosegretario, a quanto mi è sembrato di capire, si è impegnato a meditare sulla questione, non dico per predisporre in futuro un disegno di legge

che ripari i torti di questo, ma almeno perché la questione stessa possa essere esaminata dagli uffici competenti per la funzionalità della pubblica amministrazione. Se, come io penso, questioni sorgeranno, sarà compito dell'onorevole rappresentante del Governo di provvedervi nel modo che riterrà migliore.

Per me questo impegno è già sufficiente. Perché se, come io ritengo, problemi nuovi sorgono su questo punto, essi devono essere affrontati. Ora, se l'onorevole rappresentante del Governo mi assicura, quindi, che ove dovessero sorgere questi problemi saranno esaminati ed affrontati, non ho difficoltà di aderire alle conclusioni del relatore sulla proposta in discussione.

PRESIDENTE. Quindi ella non propone emendamenti ?

NANNUZZI. No.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Dichiaro allora chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« I consiglieri di prima classe delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché quelli che a tale qualifica perverranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché assunti in servizio in seguito a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956, anche se espletati dopo tale data, sono scrutinabili per merito comparativo alla qualifica di direttore di sezione ».

BERRY, *Relatore*. Qualche modifica di carattere formale !

Dopo le parole: « I consiglieri di prima classe... », preciserei : « ...o qualifiche equiparate ». E poi, al terz'ultimo rigo, propongo che si sopprima l'espressione: « anche se espletati dopo tale data », essendo sufficiente l'espressione: « banditi anteriormente ». Inoltre, dopo le parole: « sono scrutinabili », aggiungerei: « anche »; infine, perché ne risulti unica la portata, propongo che l'inciso: « purché assunti in servizio in seguito a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956, anche se espletati dopo tale data » venga spostato alla fine.

PRESIDENTE. Allora l'articolo, nel testo in cui dovrebbe essere formulato, è questo:

« I consiglieri di prima classe o qualifiche equiparate delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché quelli che a tale qualifica perverranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono scrutinabili anche per merito comparativo alla qualifica di direttore di sezione o qualifica equiparata purché siano stati assunti in servizio in seguito a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956, anche se espletati dopo tale data ».

CARCATERRA. Ho l'impressione che, così come congegnato, questo articolo unico della proposta di legge crei disparità di trattamento tra funzionari della stessa Amministrazione dello Stato. Quindi, per essere breve, vorrei proporre un'aggiunta che consenta anche a coloro che sono nei ruoli aggiunti di usufruire dei benefici di questa legge. Infatti, né in via di fatto né in via di diritto, si giustifica che fra cittadini italiani i quali hanno partecipato nello stesso giorno ad un concorso bandito dallo Stato, alcuni vengano a trovarsi per così dire discriminati. Alcuni, infatti, sono stati immessi nei ruoli aggiunti, e taluni di questi hanno già avuto la promozione pur essendo nei ruoli aggiunti, altri, invece, non hanno potuto beneficiare di questa disposizione di legge. Ora, se la proposta Vincelli restasse così com'è predisposta, l'ingiustizia mi pare che sarebbe ancora una volta codificata. Se quel che ho detto è esatto, vorrei pregare la Commissione, e primo fra tutti il suo Presidente, di concedermi di presentare un emendamento ed i colleghi onorevoli commissari di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Onorevole Carcaterra, ella ha il solo torto di essere arrivato un pochino in ritardo ! Perché, infatti, l'onorevole Colleselli si era già reso interprete di questo suo punto di vista e il relatore onorevole Berry aveva precisato che gli appartenenti ai ruoli aggiunti sono completamente fuori causa rispetto a questo provvedimento.

CARCATERRA. Non vedo come ciò possa comunque tranquillizzare la mia coscienza !

PRESIDENTE. Teniamo comunque presente che siamo ora in sede di esame degli articoli.

CARCATERRA. Faccia l'ipotesi, onorevole Presidente, ch'io abbia già presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Non posso accogliere questa ipotesi !

CARCATERRA. Allora le presento l'emendamento.

PRESIDENTE. Viene presentato dall'onorevole Carcaterra il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Aggiungere, dopo le parole*: ...dello Stato, *le seguenti*: ...compresi quelli dei ruoli aggiunti ».

BERRY, *Relatore*. La questione l'abbiamo già esaminata in sede di discussione generale. Ritengo opportuno comunque ripetere che vi sono diversi ostacoli che si frappongono all'accoglimento dell'emendamento che viene proposto dal collega onorevole Carcaterra. Non lo si può accogliere, possiamo dire, per un duplice ordine di ragioni. Prima di tutto nel caso in esame non mi sembra si sia noi qui nella possibilità di poter approvare la proposta estensione. In effetti, come già dicevo poc'anzi, si tratta di protrarre nel tempo la norma di quell'articolo 368 che sancisce la possibilità di immissione nella qualifica di direttore di sezione prescindendo dall'esame di idoneità, ma accedendo alla qualifica stessa per merito comparativo. E, quindi, si tratta, in quella norma, della progressione in carriera.

Come dicevo anche in occasione della relazione di carattere generale, i rapporti pendenti sono regolati dallo *ius superveniens*, anche se i presupposti di tali rapporti abbiano avuto inizio anteriormente alla nuova legislazione.

Quindi, nel caso in cui i concorsi, nella circostanza che stiamo esaminando, siano stati banditi prima del 1° luglio 1956, e quindi sotto il vecchio ordinamento, per costoro il progresso di carriera viene regolato in un certo modo.

Però vi sono dei motivi di carattere equitativo che ci inducono a prolungare nel tempo le norme di carattere transitorio per quei concorsi che furono banditi nel 1954-55, ma che vennero perfezionati solo posteriormente al 1° luglio 1956.

Comunque sono sempre degli impiegati che hanno superato un valido esame di ammissione in carriera, mentre l'emendamento aggiuntivo di cui si fa portavoce l'onorevole Carcaterra, riguarda solo il personale dei ruoli aggiunti che ha già beneficiato di provvedimenti di favore, pur trovandosi nell'Amministrazione senza aver mai superato un pubblico concorso. Vennero immessi nei ruoli aggiunti nel 1948 con un solo grado di sviluppo per la progressione economica, con una prima qualifica cui, con altri provvedimenti, se ne aggiunsero una seconda ed una terza; ora si sono trovati in una posizione parallela agli impiegati dei ruoli ordinari, pur non avendo sostenuto prove di esame.

Il provvedimento che regola la posizione giuridica degli impiegati dello Stato, prevede che l'accesso alla qualifica di direttore di sezione sia consentito solo a chi superi l'esame di concorso, composto di quattro prove scritte e tre orali, e lo superi con la votazione di otto decimi. Costoro che non hanno superato la prova di idoneità, non possano aspirare a quanto richiede il collega Carcaterra perché altrimenti verremmo noi a sottrarre posti al personale dei ruoli ordinari.

Questo per quanto riguarda il merito. Poi per la forma dell'emendamento, vorrei osservare che così come formulato non avrebbe nessuna applicazione perché si inserisce in una disposizione che riguarda coloro che sono entrati in carriera mediante concorso di ammissione. Sarebbe necessario un comma aggiuntivo, con cui si dicesse che queste norme si estendono anche ai consiglieri di prima classe assunti posteriormente al primo luglio 1956.

CARCATERRA. Io non sono di quelli che parlano sempre e per far valere degli interessi particolari, ma ho dei dubbi in linea di fatto. È vero che i funzionari dei ruoli aggiunti hanno beneficiato di norme di questo genere, nel fare e disfare sempre quella tale cosiddetta riforma della pubblica amministrazione, ma io vorrei sapere perché non dobbiamo correggere delle ingiustizie che abbiamo compiuto volendo correggere la ingiustizia maggiore che è stata la riforma della pubblica amministrazione. Questo vorrei che mi dicesse il rappresentante del Governo.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Io non sono in grado di dare una valutazione di questo dubbio, soprattutto di questo caso dei funzionari dei ruoli aggiunti che hanno beneficiato in virtù di speciali leggi della possibilità di carriera. Ora voglio fare osservare che questo è se mai un problema che si estende a posizioni e situazioni di altra natura. Perché questa proposta Vincelli non fa che riferimento alla legge 19 ottobre 1959, n. 928, che non ha inciso sui ruoli aggiunti; essa mira a sanare una situazione che riguarda solamente il personale dello Stato immesso in servizio con normali concorsi, purché fossero banditi prima del 1° luglio 1956. Ogni altro inserimento muterebbe in un certo senso la natura di questa legge e porterebbe a riferimenti così diversi: noi allargheremmo il campo in modo molto pericoloso, e le riserve già fatte dall'onorevole Nannuzzi ce lo confermano; e quindi il danno ai funzionari che sono entrati in servizio dopo il 1° luglio 1956, e che hanno diritto ad accedere al posto di direttore di sezione mediante concorso, verrebbe ulteriomente aggravato. Pregherei l'onorevole Carcaterra di non insistere, dichia-

rando che non potrei accogliere comunque il suo emendamento.

CARCATERRA. Date le dichiarazioni del Governo ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico nel testo precedentemente letto.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Turnaturi: Modifica dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3448) e dei senatori Gombi ed altri: Istituzione di posti in soprannumero di geometra capo, di geometra principale e di primo geometra nel ruolo organico dei geometri del Genio civile (2054).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Turnaturi: « Modifica dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 »; e dei senatori Gombi ed altri: « Istituzione di posti in soprannumero di geometra capo, di geometra principale e di primo geometra nel ruolo organico dei geometri del Genio civile ».

Avverto che l'onorevole Sottosegretario di Stato mi ha comunicato il suo desiderio di riesaminare i due progetti di legge ed ha pertanto chiesto alla Commissione un breve rinvio della discussione delle proposte di legge.

TURNATURI. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo il perché del rinvio e se questo è determinato da ragioni di opportunità come potrebbe essere un migliore esame del problema, o da altri motivi.

NANNUZZI. Analoga richiesta vorrei avanzare per la proposta Gombi soprattutto in considerazione del fatto che questa proposta di legge da lungo tempo giace in sede legislativa davanti alla nostra Commissione, la quale nel passato si era in generale orientata favorevolmente rispetto al suo accoglimento. L'unico ostacolo che si frapponeva all'approvazione era la copertura della spesa che mancava e questo è stato superato, per interessamento dell'onorevole relatore. Ora qual è il motivo per cui si ricorre al rinvio se è superato lo scoglio della copertura della spesa? Onorevole sottosegretario, noi ci troviamo in una situazione imbarazzante, e son certo di esprimere il pensiero della Commissione.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Per quanto riguarda la proposta Turnaturi si tratta di un rinvio chiesto per ragioni di opportunità, nel senso di riferire la proposta ad un esame più profondo e più vasto in questa materia delle promozioni, su cui penso che il Ministro Medici intenda soffermare particolarmente l'attenzione in ottemperanza a quello che è uno dei punti programmatici del Governo, per il problema della riforma dell'Amministrazione. Pregherei di attendere, perché questa proposta possa essere esaminata con più calma, per inserirla in un più ampio campo di valutazione.

Io ho una certa riserva in merito alla proposta perché il criterio di limitare il tempo per la valutazione dei candidati alle promozioni, naturalmente riduce per le Amministrazioni la possibilità di una più ampia scelta. Noi, d'altra parte, siamo convinti dell'esigenza dello Stato di una selezione sempre più attenta e precisa. Per assurdo dico che se noi volessimo prevedere promozioni in ogni caso ed ogni volta che ci sia un posto vacante, verremmo alla comparazione dell'individuo con sé stesso.

Ora, indubbiamente il problema non va posto in relazione al criterio dell'anzianità, ma soprattutto in riferimento al merito. Io penso che, in linea di massima, il periodo di un anno permetta di poter mettere a fianco a fianco più funzionari in cui anzianità e merito possano concorrere per dare un giudizio di valutazione.

Comunque, ripeto, io penso che la questione vada meditata e inserita in un provvedimento più organico e più vasto.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2054 del Senatore Gombi ed altri, sento dire che è stato superato lo scoglio rappresentato dal problema del finanziamento. Tuttavia, da quanto ho potuto accertare personalmente fino a ieri sera, ciò non mi risulta. E, d'altra parte, non posso in questo campo non sentire anche il parere del Ministero dei lavori pubblici perché questo, infatti, è un provvedimento che riguarda il Genio civile.

Questo in sostanza volevo precisare per quanto riguarda la proposta di rinvio delle due proposte di legge in oggetto.

NANNUZZI. Per quanto riguarda la consultazione del dicastero dei lavori pubblici, questo è già stato fatto! Saranno almeno cinque volte che noi rinviamo l'esame di questo provvedimento all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dato che il Sottosegretario di Stato chiede un breve rinvio non possiamo, penso, negare il nostro assenso. Soltanto, potremmo pregare l'onorevole Rappresentante del Governo di volerlo limitare questo rinvio ad un periodo di tempo piuttosto breve, magari a due settimane al massimo, così da permettere che il provvedimento in questione venga riproposto all'ordine del giorno quanto prima.

NANNUZZI. Sono d'accordo.

TURNATURI. Sono grato all'onorevole rappresentante del Governo per la chiarezza ed anche per la sincerità con cui ha voluto prospettare i motivi di riserbo del Governo sulla proposta da me presentata. A dire il vero, il precedente governo era orientato in modo diverso. Ma, mutano i tempi e quindi anche i governi! Questa norma era inserita in un precedente provvedimento legislativo presentato dal Governo. Quindi, io vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler per lo meno prendere l'impegno di una discussione non troppo differita nel tempo!

PRESIDENTE. Abbiamo detto due settimane al massimo. L'ho affermato io stesso poco fa di mia iniziativa: sarà all'ordine del giorno fra quindici giorni.

TURNATURI. D'accordo, grazie!

BOZZI. Vorrei ricordare all'onorevole Turnaturi che è esatto quanto egli afferma e cioè che il precedente Governo aveva inserito la disposizione in un altro provvedimento legislativo e, aggiungo io, in una sede non del tutto appropriata. E, noi, di questa questione ci siamo già occupati in questa Commissione ed esprimemmo parere negativo per due ordini di considerazione: primo, perché non era quella la sede appropriata; il problema non aveva attinenza – ma, era questa una questione soltanto formale, di sistemazione – e, poi, anche per ragioni di merito, che ha esposto il Sottosegretario. Quindi, il problema merita veramente una certa considerazione di carattere generale e va inserito in una prospettiva più ampia. Se si deve fare, si deve fare qualcosa di diverso. Al riguardo, comunque, è già affidato ai resoconti parlamentari il mio punto di vista sulla questione.

PRESIDENTE. Quindi siamo tutti d'accordo. Se non vi sono altre osservazioni può allora rimanere senz'altro stabilito che l'esame delle proposte di legge nn. 3448 e 2054 è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

PAVAN: « Modificazioni alla legge 7 luglio 1959, n. 469, concernente norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234 » (2004):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

VINCELLI ed altri: « Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di prima classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 » (2895):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berlinguer, Berry, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Caprara, Carcaterra, Casalinuovo, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Roccretti, Santarelli Enzo, Tesauro e Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI